

*Avv. Giovanni MORELLI
Avv. Danilo D'ARPA
Via Manzoni n.32/D - Lecce
Tel. 0832/372281-Fax 0832/387075
morelli.giovanni@ordavvle.legalmail.it
darpa.danilo@ordavvle.legalmail.it*

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

- ROMA

RICORRE

Il prof. **SILLETTI ANTONIO** nato il 20/02/1985 ad Acquaviva delle Fonti (Ba) ed ivi residente alla via Salento n. 25, c.f. SLLNTN85B20A048O rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Giovanni Morelli (c.f. MRLGNN76B15E506R, pec: morelli.giovanni@ordavvle.legalmail.it, fax 0832387075) e Danilo D'Arpa (darpa.danilo@ordavvle.legalmail.it, c.f. DRPDNL71H08B792R, fax 0832/387075), e con loro elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'avv. Amina L'Abbate in via dei Gracchi n. 39, e al domicilio telematico agli indirizzi pec: morelli.giovanni@ordavvle.legalmail.it e darpa.danilo@ordavvle.legalmail.it, giusta mandato su separato foglio da intendersi in calce al presente

- Ricorrente

Contro il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro in carica e **USR EMILIA ROMAGNA Ufficio III AT provincia di MODENA**, in persona del dirigente in carica

- Resistenti

E nei confronti di **MARIANTONIETTA PETRAGALLO, DE SIMONE PAOLA EMANUELA E MARANO GRAZIELLA**

- Controinteressate

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE, CON RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI ex ART. 56 CPA

- del provv.to prot. n. 7123 del 26/8/2020, con cui l'USR Emilia Romagna Ufficio III AT per la provincia di Modena ha decretato l'esclusione del ricorrente dalle Graduatorie Provinciali per Supplenze (GPS) di II fascia, formate ex OM 60/20, per le classi di concorso A012 e A022, per la mancanza

del requisito del pregresso inserimento nelle precedenti Graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia (art. 3 co 6 OM cit);

-ove occorra, dell'O.M. 60 del 10/7/2020 nella parte in cui nell'indicare come requisito utile per l'inserimento nella II fascia delle nuove GPS della scuola secondaria il "*precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso*" (art. 3 co 6 lett. b) p. 3), non specifica che tale deve intendersi anche l'inserimento nelle pregresse graduatorie di Circolo e di Istituto della Provincia Autonoma di Bolzano;

- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e consequenziale determinante l'esclusione del ricorrente dalle GPS di II Fascia formate per le predette classi di concorso (A012 e A022), per la provincia di Modena, ivi comprese le graduatorie provinciali per supplenze di A012 e A022 approvate e pubblicate dall'USR Emilia Romagna AT Modena con provv. prot n. 7339 del 2/9/2020, nella parte in cui non risulta inserito il ricorrente, nonché le graduatorie di istituto di III fascia formate sempre per la predetta provincia ai sensi dell'at. 11 dell'OM 60/20;

***NONCHÉ, PER L'ACCERTAMENTO, ANCHE IN VIA CAUTELARE EX
ART. 56 CPA***

- del diritto del ricorrente, in qualità di docente già inserito nelle precedenti graduatorie di Circolo e di Istituto valide per la provincia autonoma di Bolzano, per il triennio 17-20, ad essere inseriti con riserva nella II fascia delle GPS della provincia indicata nella domanda di aggiornamento/inserimento per il biennio 20/21-21/22 (Modena), per le rispettive classi di concorso - A012 e A022 – e nelle collegate graduatorie di Istituto di III fascia (art. 11 OM 60/20), il tutto con ogni conseguente beneficio, anche assuntorio.

FATTO

Il ricorrente, docente precario della scuola secondaria, nel triennio 17-20 è stato inserito nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto formate per la provincia di Bolzano, ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 1421 del 14/12/2017,

e volte al conferimento di incarichi a tempo determinato nella scuola secondaria superiore.

Trattasi delle graduatorie di Circolo e di Istituto aventi la medesima natura e validità (triennale – cfr vedi art. 9 Delib. Giunta Provincia di Bolzano cit.) delle Graduatorie di Circolo e di Istituto disciplinate ed utilizzate in ambito nazionale per il conferimento di incarichi di docenza nelle medesime classi di concorso (insegnamenti) di cui al DPR 19/16.

In virtù di tale inserimento il ricorrente ha conseguito diversi incarichi a tempo determinato per l'insegnamento di Discipline Letterarie negli Istituti di Istruzione Secondaria di II Grado (classe di concorso A012), accumulando così servizio specifico utile all'aggiornamento del punteggio nelle relative graduatorie.

In vista dell'aggiornamento delle Graduatorie di Circolo e di Istituto della provincia di Bolzano e del contestuale aggiornamento delle Graduatorie di Circolo e di Istituto nazionali, sostituite nelle more dal DL 126/19 con le nuove Graduatorie Provinciali per le Supplenze (OM 60/20), il ricorrente ha deciso di cambiare provincia di inserimento.

Così con domanda del 29/7/2020, presentata ai sensi della nuova OM 60 del 10/7/2020, ha chiesto l'inserimento nelle neoformande GPS della provincia di Modena per le classi di concorso A012 e A022. Per la prima volta ha chiesto altresì l'inserimento per la classe di concorso A019 (Filosofia e Storia).

Ebbene, nel compilare la domanda, per il tramite del sistema informatizzato messo a disposizione dal MI, ha ritenuto di dover spuntare per le classi di concorso A012 e A022 il requisito del “pregresso inserimento in Graduatorie di Circolo e di Istituto” (sic!). Per la classe di concorso A019 ha invece dichiarato il possesso dei 24 CFU ex art. 5 Dlgs 59/17 uniti al diploma di Laurea specifico.

In mancanza infatti di una diversa precisazione e/o nota del sistema automatico di compilazione della domanda, il ricorrente ha ritenuto di dover spendere il requisito dei 24 CFU (ex art. 5 co 1 lett b) dlgs 59/17), medio tempore

conseguito, solo per la domanda di per la classe di concorso A019 (per la quale, appunto, chiedeva l'inserimento per la prima volta) e non invece per le classi di concorso A012 e A022 per le quali non solo era già stato inserito nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto della provincia di Bolzano ma aveva anche accumulato specifico servizio.

Senonchè con l'impugnato provv.to prot. 7123 del 26/8/2020 l'USR Emilia Romagna Ufficio III AT Modena ha decretato l'esclusione del ricorrente dalle GPS formate dal predetto Ufficio per le classi di concorso A012 e A022 (è stato invece inserito nelle GPS di II fascia di A019) e tanto a causa della mancanza del requisito del pregresso inserimento nelle precedenti Graduatorie di Circolo e di Istituto.

Nelle motivazioni del predetto provvedimento si legge in particolare che *“VISTA la nota del Fornitore del sistema informatico del 20 agosto 2020 nella quale si evidenziano le posizioni degli aspiranti candidati in GPS che, pur non avendo il requisito del precedente inserimento nella III fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso, hanno presentato istanza di inserimento in II fascia GPS”* si decreta l'esclusione dei candidati di cui all'allegato elenco e così anche quella del ricorrente individuato per codice fiscale e anno di nascita (cfr. Provv.to Impugnato).

Presumibilmente l'Amm.ne non ha tenuto conto del pregresso inserimento delle graduatorie di circolo e di istituto della provincia di Bolzano, forse anche perchè non caricate nel sistema informatizzato messo a disposizione dell'Amm.ne.

Tuttavia tale circostanza è stata più volte evidenziata alla resistente con appositi reclami inviati con pec del 4, 7, 11 e 12 settembre. In allegato agli ultimi il ricorrente ha altresì favorito copia delle graduatorie di circolo e di istituto della provincia di Bolzano, ove risultava incluso, e tanto a riprova del possesso dei requisiti utili richiesti dall'OM 60/20.

Tali reclami sono rimasti però privi di riscontro, per cui il Prof. Silletti ha ora interesse ad impugnare i provvedimenti in epigrafe, innanzi al GA (secondo

quanto previsto ai fini dei ricorsi dall'art. 9 dell'OM 60/20 e dal decreto di pubblicazione delle GPS di Modena), per i seguenti

MOTIVI

I.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DLGS 297/94; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L.124/99; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 1 DPR 116/73, COME MODIFICATO DALL'ART. 1 DEL DPR 761/81; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 9 BIS DL 126/19 (CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. 159/19); VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI BOLZANO N. 1421 DEL 19.12.2017, COME MODIFICATA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 116 DEL 18/02/2020; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DPR 14 FEBBRAIO 2016 N.19 (NUOVE CLASSI DI CONCORSO PER LE SCUOLE SECONDARIE) COME MODIFICATO CON D.M 9.5.2017 N.259; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI BOLZANO N.1198 DEL 8.11.2016 (NUOVE CLASSI DI CONCORSO PER LE SCUOLE SECONDARIE);VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE LEGGE PROVINCIALE BOLZANO 12 DICEMBRE 1996, N. 24 E SUCCESSIVE MODIFICHE (ART.12,12/BIS,12/TER); VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART.3 E 97 COST.; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 1, 6 e 18 L.241/90; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'art. 43 del DPR 445/00; ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA' NEI PRESUPPOSTI, ILLOGICITA', MANIFESTA INGIUSTIZIA; DISPARITA' DI TRATTAMENTO; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; PERPLESSITA' DELL'AZIONE; VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO; VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.

I.A.)Come anticipato in narrativa, il ricorrente ha chiesto di essere inserito per l'a.s. 20/21 nelle nuove Graduatorie per Supplenze di II fascia della provincia di Modena, formate ai sensi della OM 60/20, dopo essere stato inserito nei precedenti anni scolastici nelle analoghe graduatorie di Circolo e di Istituto della provincia di Bolzano.

Le nuove GPS, introdotte dall'art. 1-quater comma 1, lett b), del DL 29/10/2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159, sostituiscono di fatto le precedenti graduatorie di Circolo e di Istituto finalizzate al conferimento di supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche (vedi l'art. 4 co 7 della L.124/99 prima della modifica introdotta con DL 126/19).

Tali nuove graduatorie sono state disciplinate con l'OM n. 60 del 10/7/2020 che ha distinto due diverse fasce di inserimento per ciascun insegnamento (o classe di concorso) individuato ai sensi del DPR n.19/16.

In particolare, per quanto di interesse, l'art. 3 co 6 ha previsto che: *“Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:*

a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;

b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:

i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:

1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17;

2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017;

3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la

specifica classe di concorso.” (cfr. OM cit.).

Ebbene, per l’inserimento nella II fascia delle GPS della provincia di Modena formate per la classe di concorso A012 e A022 il ricorrente, del tutto in buona fede, ha ritenuto di dover spuntare nella domanda il requisito di cui al punto 3 del predetto articolo, ovvero precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso.

Nessuna disposizione dell’OM 60/20 precisa infatti che il pregresso inserimento deve riferirsi alle graduatorie della medesima provincia e/o di tutte le altre province d’Italia ad eccezione di quelle di Trento e Bolzano.

Ed Invero, secondo la lettera della norma, il pregresso inserimento va riferito unicamente alla medesima classe di concorso ed alla III fascia delle precedenti graduatorie di Circolo e di Istituto riservata, secondo la previgente disciplina, ai docenti in possesso del titolo di accesso all’insegnamento ai sensi del DM 39/98 e DPR 19/16 ma non anche della specifica abilitazione.

Ed è proprio questa la condizione del ricorrente in quanto già inserito nelle graduatorie di III fascia della provincia di Bolzano (disciplinate con Delib. Giunta Prov. Bolzano n. 1421/17), in tutto e per tutto assimilabili per disciplina e requisiti di accesso a quelle disciplinate in ambito nazionale con i DM n. 374/17, 353/14 ecc. ecc..

Senonchè l’Amm.ne resistente ha escluso il ricorrente per la presunta mancanza dei requisiti di accesso, affermando in particolare che il gestore del sistema non ha trovato il suo nominativo nelle precedenti graduatorie di istituto (SIC!)

Ebbene, l’errore dell’Amm.ne, nella specie, è palese.

Evidente in particolare è la lacuna dimostrata nell’istruttoria che ha portato alla determinazione che oggi si contesta.

In disparte, infatti, ogni considerazione in merito all’affidamento della predetta attività endoprocedimentale ad un soggetto sostanzialmente estraneo all’amministrazione, in violazione dei basilari principi di buon andamento,

efficienza e giusto procedimento dell'agire amministrativo, la pretesa mancanza del nominativo del ricorrente nelle pregresse graduatorie è da addebitare presumibilmente ad una falla dell'intero sistema alla base dell'OM 60/20. Non si è evidentemente tenuto conto della diversa ed autonoma gestione delle graduatorie di circolo e di istituto da parte di alcune regioni a statuto speciale ed, in particolare, per quanto di interesse, di quella delle province autonome di Trento e Bolzano.

Tanto non solo in violazione delle disposizioni generali in materia di supplenze e graduatorie contenute nei Dlgs 297/94, 124/99 e da ultimo del DL 126/19 ma anche delle disposizioni speciali che attribuiscono alla provincia di Bolzano le competenze delle amministrazioni centrali in materia di gestione del personale della scuola (vedi art. 1 DPR 116/73, come modificato dall'art. 1 del DPR 761/81, esplicitamente richiamati dall'art. 619 del Dlgs 297/94).

I.B)Insomma, il predetto errore di valutazione, di fatto addebitabile esclusivamente all'Amm.ne, non può in alcun modo giustificare l'esclusione del ricorrente dalle GPS di II fascia di A012 e A022.

Tanto a maggior ragione se si considera che quest'ultimo ha correttamente dichiarato il possesso del requisito del pregresso inserimento nelle graduatorie di III fascia, in sintonia con le disposizioni del Bando, e secondo le modalità richieste dal sistema automatico di compilazione delle domande.

L'unica spunta utilizzabile per far valere tale requisito non riportava infatti alcuna precisazione in merito alla provincia ma unicamente la dicitura *“Precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso”* (cfr domanda del ricorrente).

Il ricorrente ha pertanto ritenuto di poter correttamente spuntare tale requisito in virtù del pregresso inserimento nelle graduatorie di Terza fascia della provincia di Bolzano.

Come detto trattasi di graduatorie assolutamente assimilabili e tra loro sovrapponibili in quanto condividono i medesimi principi ed i medesimi

presupposti normativi.

Le graduatorie di Istituto della provincia di Bolzano, sebbene disciplinate da una apposita Delibera di Giunta e non da un DM, rientrano infatti nella gestione autonoma di cui al DPR n. 116/73 (modificato dal DPR 761/81) e devono sottostare alla disciplina generale di cui alla L. 124/99 e Dlgs 297/94 (vedi art. 619). Anche le Classi di concorso vengono mutate espressamente dal DPR 19/16 e dal DM 259/17 richiamati dalla **Deliberazione della Giunta provinciale n.1198 del 8.11.2016.**

Insomma non si può dubitare della loro equivalenza in quanto a formazione e finalità.

Ed allora la circostanza che il ricorrente non è stato trovato tra i candidati inseriti nelle pregresse graduatorie di istituto, gestite dall'Amministrazione centrale della scuola o dai suoi organi periferici, solo perché inserito in quelle la cui gestione è stata demandata alla Provincia autonoma di Bolzano, non elide il possesso dei requisiti per come richiesti esplicitamente dall'OM 60/20, ovvero il pregresso inserimento in graduatorie di III fascia perla medesima classe di concorso.

D'altronde anche il servizio prestato in provincia di Bolzano per la A012 e la A022 è assolutamente valutabile ai fini delle nuove GPS, essendo prestato nelle classi di concorso specifiche di cui al DPR 19/16 sulla base dei medesimi requisiti di accesso.

Evidenti quindi nella fattispecie si appalesano il travisamento dei fatti, l'errore nei presupposti **nonché un grossolano difetto di istruttoria.**

Sotto tale ultimo profilo si consideri che a più riprese (vedi pec del 2, 4, 7, 11 e 12 settembre) il ricorrente ha evidenziato il predetto errore con propositi reclami formali avverso l'esclusione dalle predette graduatorie e che, in tale circostanza, ha anche favorito all'Amm.ne copia delle graduatorie di circolo e di istituto della provincia di Bolzano, in cui risultava precedentemente inserito per le classi di concorso A012 e A022 (vedi in particolare pec 12 settembre).

Tale reclamo non ha però sortito alcun effetto, tanto da obbligare il ricorrente a proporre la presente impugnativa.

L'Amm.ne si è insomma acriticamente uniformata al risultato della verifica dei presupposti (pregresso inserimento) operato dal "gestore del sistema informatico" senza procedere ad una ulteriore verifica e senza tener conto della particolarità della fattispecie alla stessa appositamente evidenziata con il predetto reclamo. E tanto illegittimamente.

Ed invero, a fronte dell'impossibilità da parte del Gestore informatico di verificare tutte le graduatorie di Italia, l'Amm.ne, in quanto appositamente edotta di tale particolare problematica, ben avrebbe dovuto procedere nel rispetto del principio di buon andamento, efficienza e trasparenza alla stessa richiesti, con un'istruttoria più accurata.

Sul punto la giurisprudenza è infatti pacifica nel senso che "le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l'ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni nei reciproci rapporti" (Tar Lazio III bis n. 08312/2016; in termini cfr. anche Cons. Stato, sez. VI, 7 novembre 2017 n. 5136, nonché Tar Puglia - Bari 27 giugno 2016, n. 806).

I.C.) Il provvedimento impugnato si appalesa illegittimo anche sotto altro profilo.

Evidente in particolare si appalesa la violazione dell'art. 6 della L. 241/90 secondo cui, in ossequio al generale principio del soccorso istruttorio, in casi particolari come quello in esame, l'Amm.ne può e deve chiedere la rettifica di dichiarazioni e/o istanze erranee o incomplete. Tale norma, invero, analogamente a quanto previsto dall'art. 43 del DPR 445/00, prevede che le Amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi siano tenuti ad acquisite d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive, nonché

tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle Pubbliche Amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.

Ebbene, nella domanda di inserimento del 29/7/2020 il ricorrente ha dichiarato, insieme alla Laurea specifica anche il possesso dei 24 CFU, richiesti dall'art. 3 co 6 dell'OM 60/20 quale requisito di accesso necessario, in alternativa, all'inserimento nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto.

Lo ha dichiarato per l'insegnamento di Filosofia e Storia (Classe di concorso A019) ma lo ha fatto nella stessa domanda con cui ha chiesto l'inserimento anche per le Classi di concorso A012 e A022.

Pertanto, in corretta applicazione dei principi innanzi richiamati, l'Amm.ne ben avrebbe dovuto valutare la dichiarazione del ricorrente anche ai fini dell'inserimento nelle GPS di A012 e A022, stante l'utilità a tal fine del predetto titolo congiunto (Laurea più 24 CFu; cfr. art. 3 co 6 OM 60/20).

Insomma, a fronte della dichiarazione puntuale fatta nella domanda, l'Amm.ne ben avrebbe potuto e dovuto riscontrare l'errore materiale del ricorrente e chiederne la semplice regolarizzazione.

Quest'ultima non può trincerarsi nel dato formale erroneo indicato nella domanda di partecipazione alla selezione, e tanto alla luce del richiamato principio del soccorso istruttorio, principio che consente alla PA di sopperire ad incompletezza e/o irregolarità delle domande.

Più in particolare, in tema di concorsi, conformemente al disposto di cui all'articolo 18, comma 2, della legge del 7 agosto 1990 n. 241, i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi che si rivelino necessari per l'istruttoria del procedimento nell'ambito di una partecipazione a un concorso per titoli e esami, devono essere acquisiti d'ufficio laddove siano in possesso della stessa amministrazione procedente e ciò non costituisce soccorso

istruttorio ma applicazione del più generale principio di civiltà giuridica (cfr. TAR Campania Sez. II Napoli 10/09/2015 n. 4416).

Insomma, nella vicenda, l'Amm.ne ben avrebbe dovuto ritenere come dato acquisito il possesso da parte del ricorrente dei 24 CFU e del diploma di Laurea specifico (anch'esso risultante dalla domanda) anche ai fini del regolare accesso alle Classi di Concorso A012 e A022. La stessa ha invece valorizzato il predetto titolo ai soli fini dell'inserimento del ricorrente nelle GPS di A019 e non anche ai fini dell'inserimento nelle GPS di A012 e A022.

Anche da tanto l'illegittimità dell'impugnato provvedimento di esclusione.

II. In subordine, si ritiene opportuno impugnare l'OM 60/20 nella parte in cui, nell'indicare l'inserimento nelle pregresse graduatorie di circolo e di istituto, quale requisito utile ai fini dell'inserimento nella II fascia delle nuove GPS, non prevede in modo esplicito che il pregresso inserimento va riferito anche alle graduatorie formate dalle province autonome di Trento e Bolzano (per quanto di interesse) ed a quelle della Regione a statuto speciale della Valle D'Aosta.

La provincia autonoma di Bolzano gode invero di una certa autonomia nella gestione dell'amministrazione scolastica.

In virtù del combinato disposto di cui all'art. 1 del DPR n.116/73 e 761/81, richiamati dall'art. 619 del Dlgs 297/94, le attribuzioni dell'Amministrazione dello Stato, in materia di scuola, esercitate direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato, sono demandate alla Provincia di Bolzano nell'ambito del proprio territorio.

Tale riparto di competenze vale anche ai fini della gestione della disciplina del reclutamento del personale docente, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato. Ai predetti fini, in particolare, è prevista la formazione di apposite graduatorie provinciali e di istituto dagli articoli 12, 12-bis e 12-ter della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e inseriti dall'articolo 1, comma 10, della legge provinciale 14 marzo 2008, n. 2, modificati ed integrati

dall'articolo 1 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 1 e dall'articolo 4 della legge provinciale 20 giugno 2016, n. 14.

Va detto però che le disposizioni innanzi richiamate intervengono sulla competenza ma non sulla disciplina sostanziale che, anche se delegata alla provincia autonoma di Bolzano, viene di fatto mutuata da quella nazionale ed a questa uniformata.

Anche per la provincia autonoma di Bolzano vi è, ad esempio, una differenza sostanziale tra graduatorie provinciali volte al conferimento di incarichi a tempo indeterminato e a tempo determinato e graduatorie di Circolo e di Istituto volte al conferimento di soli incarichi a tempo determinato.

Anche le graduatorie di circolo e di istituto della provincia di Bolzano, formate nell'a.s. 2017/18 (ex Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1421 del 19.12.2017) hanno validità triennale, pari a quelle gestite direttamente dal Ministero disciplinate a livello nazionale ex DM 374/17.

Anche la suddivisione per classi di concorso viene operata in provincia di Bolzano facendo riferimento direttamente al DPR 19/16 e al DM 259/17 (cfr. la deliberazione della Giunta provinciale 8 novembre 2016, n. 1198 e la deliberazione 7 marzo 2016, n. 240 che istituiscono le classi di concorso della scuola secondaria di I e II grado nella provincia di Bolzano in base alle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 e al Decreto Ministeriale 9 maggio 2017, n. 259).

Ad ulteriore conforto dell'assoluta sovrapposibilità delle graduatorie in questione si pone altresì la circostanza che il divieto di contemporanea inclusione nelle graduatorie di cui al DM 374/17 valeva per tutte le province, ivi comprese quelle di Trento e Bolzano (cfr. art. 9 co 3 DM cit.).

Ed allora, ove la preclusione all'inserimento del ricorrente nelle predette graduatorie dovesse riferirsi all'OM 60/20 questa sarebbe illegittima perché in contrasto con il sistema di reclutamento previsto a livello nazionale dal DLgs

297/94 e L.124/99 nonché dai DPR n.116/73 e 761/81, richiamati dall'art. 619 del Dlgs 297/94.

La ratio di tali disposizioni è infatti quella di garantire omogeneità a livello nazionale nel sistema di reclutamento del personale docente, pur riconoscendo una certa autonomia nella gestione delle relative operazioni ad alcune regioni a statuto speciale come il Trentino Alto Adige.

L'OM 60/20 violerebbe pertanto non solo le disposizioni legislative innanzi richiamate ma anche e soprattutto gli art. 3 e 97 della Costituzione.

Evidente, in particolare, sarebbe l'ingiustificata discriminazione e disparità di trattamento tra il personale inserito nelle graduatorie di Bolzano e quello inserito nelle graduatorie delle altre province. A fronte di medesimi requisiti e del medesimo servizio prestato, i docenti inseriti nelle graduatorie di Bolzano verrebbero ingiustificatamente privati della possibilità di accedere alle nuove GPS, possibilità invece riconosciuta ai colleghi precedentemente inseriti nelle graduatorie delle altre province d'Italia. E tanto anche a discapito dei principi e precetti atti a garantire la massima partecipazione alle procedure concorsuali e l'affermazione del principio meritocratico (art. 97 Cost.).

ISTANZA DI SOSPENSIONE, PREVIA CONCESSIONE DI MISURE CAUTEARI EX ART. 56 CPA

Le considerazioni precedentemente svolte giustificano la domanda sotto il profilo del fumus.

Il danno grave ed irreparabile si appalesa evidente ove si consideri che l'atto impugnato preclude al ricorrente la possibilità di accedere alla II Fascia delle GPS volte al conferimento di incarichi a tempo determinato. Tale preclusione compromette in modo grave ed irreparabile le sue chance occupazionali in vista del conferimento di incarichi a tempo determinato durante l'anno scolastico, con il conseguente aggravamento dello stato di precarietà in cui attualmente versa.

Tale danno viene ulteriormente aggravato dall'impossibilità di accumulare

ulteriore servizio specifico negli insegnamenti di interesse (in particolare A012 per il quale ha già accumulato una discreta esperienza), anche in vista di un futuro ulteriore aggiornamento delle predette graduatorie provinciali e/o partecipazione ad altre procedure concorsuali.

Evidente invero si appalesa anche il danno per l'Amm.ne derivante dalla necessità di rinnovare le procedure a distanza di tempo, all'esito di un auspicato accoglimento della presente impugnativa nella fase di merito.

Insomma, la tutela cautelare nella vicenda garantirebbe tutela effettiva degli interessi dei ricorrenti ma anche dell'amm.ne.

Ebbene, al fine di evitare gli effetti dirompenti d'esclusione del ricorrente dalle GPS di Modena (Classe di concorso A012) si ritiene opportuno l'adozione nella vicenda di particolari misure cautelari.

In particolare si ritiene indispensabile ordinare all'Amm.ne resistente di disporre l'inserimento del ricorrente con riserva nelle GPS di II fascia formate dall'USR Emilia Romagna AT Modena per la predetta provincia, per le classi di concorso A012 e A022 (nonché nelle derivate graduatorie d'istituto di III fascia), e tanto in attesa di una definizione nel merito della presente controversia. Il tutto ovviamente con ogni beneficio derivante dall'inserimento in graduatoria ivi compreso quello assuntorio.

Stante peraltro la particolare gravità ed urgenza, si invoca l'adozione delle predette misure cautelari con decreto monocratico ex art. 56 CPA, in considerazione del recente avvio del nuovo anno scolastico e dello svolgimento, in questi giorni, delle operazioni di nomina e conferimento di incarichi a tempo determinato, avviate dall'Amm.ne anche al fine di sopperire alle esigenze di provvista di personale create dall'emergenza epidemiologica da Covid 19.

Premesso quanto innanzi

SI CHIEDE

L'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti impugnati e la statuizione, quale misura cautelare da adottare

ex art. 56 CPA, dell'obbligo dell'Amm.ne resistente di inserire il ricorrente, con riserva, nella II fascia delle GPS della provincia di Modena e nelle derivate graduatorie di Istituto di III fascia, per le classi di concorso A012 e A022, con ogni conseguente diritto, anche assuntorio.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

Si dichiara che il presente ricorso attiene ad esclusione da procedure concorsuali ed ha valore indeterminato e pertanto è soggetta al C.U. di € 325,00.

I sottoscritti procuratori dichiarano altresì che le copie cartacee utilizzate per la notifica sono conformi all'originale nativo del presente atto.

Lecce-Roma, 05/10/2020

Avv. Giovanni Morelli

Avv. Danilo D'Arpa

MORELLI
GIOVANNI
NI

Firmato digitalmente da
MORELLI
GIOVANNI
Data: 2020.10.05
12:00:57 +02'00'

Firmato digitalmente da: Danilo D'Arpa
Data: 05/10/2020 15:07:03

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del giudizio innanzi al TAR Lazio Roma Sez. III Bis (Rgn. 7804/20) con le modalità rese note sul sito medesimo.